

LINEE GUIDA

**per la presentazione e l'individuazione dei progetti
di cui all'Articolo 6 comma 1 lettere a,b,c dell'Intesa.**

1. PREMESSA

Le presenti Linee Guida hanno lo scopo di fornire alcune indicazioni relative all'applicazione degli articoli 3, 6 e 8 dell'Intesa e degli articoli 4, 9 e 10 del Regolamento per quanto attiene le risorse finanziarie delle annualità 2013-2017.

2. AMBITI DI INTERVENTO

Per le annualità 2013-2017 si individuano i seguenti ambiti di intervento ai quali devono riferirsi le proposte progettuali.

a) MOBILITÀ

Con mobilità si intendono tutti gli interventi e le azioni, sia di natura infrastrutturale che di servizi forniti, che contribuiscano a potenziare e/o migliorare la mobilità delle persone, delle cose e delle informazioni. Rientrano in tale ambito:

- I. Mobilità su strada;
- II. Mobilità su ferrovia;
- III. Mobilità turistica (piste ciclabili, piste da sci, transfer turistici, ecc)
- IV. Mobilità digitale (banda larga, Tv digitale, ecc);
- V. Mobilità delle cose (servizi postali, corrieri, ecc).

b) SERVIZI ALLA PERSONA

Con servizi alla persona si intendono tutti gli interventi e le azioni, sia di natura infrastrutturale che di servizi forniti, che contribuiscano a potenziare e/o migliorare il benessere psicofisico delle persone e ad accrescerne la loro formazione. Rientrano in tale ambito:

- I. Servizi sia sanitari che sociali per la salute delle persone;
- II. Istruzione e formazione;

c) SVILUPPO LOCALE

Con sviluppo locale si intendono tutti gli interventi e le azioni, sia di natura infrastrutturale che non, che concorrono ad uno sviluppo sostenibile del sistema economico presente nelle aree di confine. Rientrano in tale ambito:

- I. Tutela del territorio e delle comunità locali;
- II. Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;
- III. Sistemi agro-alimentari;
- IV. Risparmio energetico e filiere di energia rinnovabile;
- V. Artigianato e commercio di prossimità;

Tra i progetti di sviluppo locale rientrano altresì:

- le iniziative di sostegno finanziario finalizzate allo sviluppo e/o al potenziamento del sistema economico locale. Tali iniziative dovranno essere compatibili con la normativa sugli aiuti pubblici.

- i progetti di aree interne predisposti dai territori di confine in conformità con la Strategia Nazionale Aree Interne.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Per Progetto si vuole qui intendere, coerentemente alle oramai consolidate conoscenze di *Project Management*, un'iniziativa temporanea, dotata cioè di un inizio e di una fine, sviluppata per creare un prodotto, un servizio o un risultato che abbiano caratteristiche di unicità. Non sono pertanto considerate un Progetto e pertanto non sono ammissibili a contributo azioni e/o attività ricorrenti e/o ripetitive. Non sono pertanto ammesse a contributo a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- I. Spese per attività gestionali ad esclusione di quelle relative al management di un progetto;
- II. Spese per servizi ripetitivi o ricorrenti non attivati quindi nell'ambito di un Progetto specifico;

Sono ammissibili a contributo progetti anche pluriennali riconducibili ad uno o più ambiti tra quelli elencati nel precedente punto 2.

4. COFINANZIAMENTO

Il finanziamento del Fondo deve essere considerato quale contributo aggiuntivo finalizzato a garantire che le attività di Progetto abbiano ricadute ed impatti tangibili e misurabili sui comuni di confine e contigui delle Regioni Veneto e/o Lombardia interessati dal Progetto. Esso di norma non copre pertanto integralmente il costo complessivo del Progetto ed è da considerarsi integrativo dei cofinanziamenti messi a disposizione dagli altri soggetti coinvolti. Tuttavia Il Comitato può concordare in via del tutto eccezionale e limitatamente ad interventi unanimemente valutati di particolare rilevanza strategica o ricadenti esclusivamente su comuni di confine e/o contigui, il finanziamento fino al 100% del costo di Progetto. Il Comitato può altresì concordare il finanziamento fino al 100% del costo per attività di progettazione e/o studi di fattibilità relativi ad interventi la cui realizzazione sia in grado di cambiare radicalmente il futuro delle zone di confine interessate.

5. SPESE AMMISSIBILI

Nel caso di interventi attivati esclusivamente nell'ambito dei territori dei comuni di confine e contigui delle Regioni Veneto e Lombardia è ammesso a contributo l'intero costo del Progetto.

Nel caso di interventi attivati su ambiti territoriali più ampi dei territori dei comuni di confine e contigui delle Regioni Veneto e Lombardia, in applicazione dell'articolo 10 del Regolamento, si adottano le seguenti prescrizioni.

a) INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Nel caso di infrastrutture che si sviluppano fisicamente anche oltre i territori dei comuni di confine e contigui delle Regioni Veneto e Lombardia è di norma ammessa a contributo la sola spesa relativa al costo della quota parte di infrastruttura effettivamente situata nei suddetti comuni. Nel caso in cui l'infrastruttura si estenda fisicamente anche oltre i territori dei comuni di confine e contigui delle Regioni Veneto e Lombardia ma la sua integrale ed unitaria realizzazione sia indispensabile per ragioni di carattere tecnico, economico e/o di efficacia può essere ammessa a contributo anche una spesa superiore a quella sopra riportata, in particolare nel caso di infrastrutture "a rete" quali a titolo esemplificativo fibra ottica, reti di distribuzione del gas, ecc. qualora queste siano necessarie per portare un servizio nei comuni di confine e contigui delle Regioni Veneto e Lombardia. Le ulteriori risorse necessarie al completamento dell'opera vengono reperite con il coinvolgimento di tutti i livelli di governo interessati.

b) SERVIZI

Nel caso di servizi erogati a cittadini, imprese e altri soggetti situati fisicamente anche oltre i territori dei comuni di confine e contigui delle Regioni Veneto e Lombardia viene ammessa a contributo una quota parte di spesa proporzionale al rapporto tra numero di abitanti dei comuni di confine e contigui coinvolti ed il numero totale di abitanti dei comuni interessati dal progetto.

c) **FORNITURE**

Nel caso di acquisto di beni e/o servizi il cui utilizzo e/o impatto è destinato ad un territorio che va oltre quello appartenente ai comuni di confine e contigui delle Regioni Veneto e Lombardia, viene ammessa a contributo una quota parte di spesa proporzionale al rapporto tra numero di abitanti dei comuni di confine e contigui coinvolti ed il numero totale di abitanti dei comuni interessati dal progetto.

d) **ALTRE ATTIVITÀ**

Nel caso di realizzazione di altre attività non riconducibili alle precedenti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo azioni di sostegno finanziario al sistema economico locale, azioni di marketing territoriale, ecc. che coinvolgano un'area che si estende anche oltre il territorio dei comuni di confine e contigui delle Regioni Veneto e Lombardia è di norma ammessa a contributo una quota parte di spesa proporzionale al rapporto tra numero di abitanti dei comuni di confine e contigui coinvolti ed il numero totale di abitanti dei comuni partecipanti al progetto. Nel solo caso in cui però la realizzazione unitaria ed integrale dell'azione anche oltre il territorio dei comuni di confine e contigui delle Regioni Veneto e Lombardia sia indispensabile per ragioni di carattere tecnico, economico e/o di efficacia o nel caso in cui la dimensione territoriale più ampia sia condizione necessaria per poter attivare l'azione anche sui territori dei comuni di confine e contigui, può essere ammessa a contributo anche una spesa superiore a quella sopra riportata purché siano verificate le seguenti condizioni:

- I. L'area di Progetto coinvolge almeno 3 comuni di cui uno necessariamente di confine ed i rimanenti di confine o contigui delle Regioni Veneto e/o Lombardia;
- II. L'importanza strategica dell'iniziativa anche per i comuni di confine è tale da giustificare il cofinanziamento;
- III. L'efficacia dell'iniziativa necessita di una dimensione territoriale di area vasta che vada oltre il solo territorio dei comuni di confine;
- IV. Il costo complessivo del Progetto è cofinanziato anche da altri soggetti;

Per la valutazione di queste attività dovranno essere previsti indicatori adeguatamente misurabili al fine di valutare ex ante e verificare ex post le potenziali ricadute e gli effettivi impatti delle attività di progetto sui comuni di confine e contigui delle Regioni Veneto e/o Lombardia.

Tali indicatori potranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, misurare:

- Numero di cittadini, imprese e/o altri soggetti situati sui comuni di confine e contigui delle Regioni Veneto e/o Lombardia coinvolti o che beneficiano direttamente delle attività sviluppate;
- Numero di output realizzati nell'ambito del Progetto che abbiano un chiaro riferimento ai comuni di confine e contigui delle Regioni Veneto e/o Lombardia.

6. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE

I componenti del Comitato, sulla base delle proposte discusse e condivise nei rispettivi ambiti territoriali, individuano e sottopongono al Comitato i progetti proposti dai soggetti proponenti di cui al punto 7, del rispettivo ambito territoriale.

Ciascuna proposta dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- Soggetto/i proponente/i;
- Individuazione degli obiettivi;
- Criticità affrontate dal progetto;
- Azioni previste;
- Costi previsti e fonti di copertura;
- Analisi sia qualitativa che quantitativa degli impatti e dei risultati attesi;
- Soggetto/i attuatore/i;
- Modalità di attuazione e di gestione.

Le proposte avanzate dai territori ai componenti del Comitato dovranno tenere conto dei seguenti elementi di valutazione elencati in ordine decrescente di importanza:

- Dimensione dell'ambito territoriale in termini di:
 - I. Numero di comuni di confine e contigui coinvolti;
 - II. Numero di soggetti proponenti di cui al punto seguente coinvolti;
- Cofinanziamento, con particolare riferimento al cofinanziamento privato;
- Numero di nuovi posti di lavoro stabili generati;
- Integrazione fra ambiti d'intervento differenti (vedi punto 2).

7. SOGGETTI PROPONENTI

Possono presentare proposte progettuali i seguenti soggetti:

Tipologia intervento (Art. 6 dell'Intesa)	Soggetti proponenti
a, b	Regione Veneto, Regione Lombardia, Provincia di Belluno, Provincia di Vicenza, Provincia di Verona, Provincia di Brescia, Provincia di Sondrio, forme associative comprendenti almeno 3 comuni, di cui almeno uno di confine e due di confine o contigui.
c	Regione Veneto, Regione Lombardia, Provincia di Belluno, Provincia di Vicenza, Provincia di Verona, Provincia di Brescia, Provincia di Sondrio

I soggetti proponenti devono comunque acquisire il parere favorevole dei comuni di confine interessati al progetto.

8. SOGGETTI ATTUATORI

Per soggetti attuatori si vogliono qui intendere i soggetti che soddisfano tutti i tre requisiti seguenti:

- Sono responsabili dell'attuazione complessiva del Progetto;
- Sono i soggetti che sostengono la spesa pagando le necessarie acquisizioni di beni e servizi;
- Sono i soggetti finali ai quali viene concesso il contributo e sono quindi tenuti a presentare la rendicontazione.

I soggetti attuatori possono quindi essere:

- Soggetti proponenti di cui al precedente punto 7;
- Soggetti non proponenti ma individuati dai proponenti come soggetti attuatori del Progetto.

I soggetti attuatori devono ovviamente essere legittimati a svolgere tale funzione e soddisfare tutte le norme in materia di aiuti pubblici.

9. PUBBLICAZIONE DELLE PROPOSTE AMMESSE A CONTRIBUTO

Il Comitato pubblicherà a cadenze periodiche e fino ad esaurimento delle risorse disponibili l'aggiornamento del Programma degli interventi. Tale aggiornamento sarà stilato in base alle proposte pervenute fino a quel momento ed alla relativa valutazione elaborata dal Comitato stesso tenendo conto delle indicazioni elencate nel presente documento. Ogni proposta progettuale approvata sarà formalmente avviata con la stipula dell'Accordo di cui all'articolo 4 comma 1.c del Regolamento del Comitato Paritetico per la Gestione dell'Intesa.

10. DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE RISORSE

La dotazione finanziaria dei Progetti Strategici disciplinati dalle presenti Linee Guida è ripartita tra i territori delle province di Belluno, Vicenza, Verona, Brescia e Sondrio secondo quanto riportato nella Tabella in allegato "A" alle presenti Linee Guida. La ripartizione è del tutto indicativa, non vincolante e finalizzata esclusivamente ad una più efficace pianificazione degli interventi su ambito provinciale. Nel caso di progetti sovra provinciali le risorse necessarie saranno reperite nei budget assegnati ai territori delle province coinvolte secondo le quote previste dal Comitato. Le risorse spettanti ad ogni singolo territorio provinciale nell'ambito delle presenti Linee Guida sono da considerarsi un "unicum" su base provinciale stante la già assegnazione di 24.000.000,00 di Euro ai singoli comuni di confine.